



Città  
metropolitana  
di Milano

# REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO



---

Approvato dal Consiglio metropolitano in data 27 novembre 2025  
con deliberazione n. 52/2025 repertorio generale

# REGOLAMENTO DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

## INDICE

ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI .....	2
ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA .....	2
ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE .....	2
ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO .....	3

## **ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEGLI ANZIANI**

1. Nell'ambito della Città metropolitana di Milano è istituito il **Garante dei Diritti degli Anziani** (di seguito denominato “**Garante**”) con i compiti previsti dal presente Regolamento.
2. Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni residenti nel territorio metropolitano.

## **ARTICOLO 2 - NOMINA E DURATA**

1. Il Sindaco nomina il Garante, con proprio provvedimento, ad esito di apposita procedura ad evidenza pubblica, scegliendolo fra persone di comprovata esperienza nel campo delle scienze mediche, giuridiche, psicologiche, sociali, pedagogiche, ovvero delle attività sociali, educative nei servizi pubblici o del privato sociale attivi nel territorio metropolitano, purché in possesso dei requisiti necessari per la nomina a consigliere comunale. Il Garante resta in carica per la durata del mandato del Sindaco metropolitano. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.
2. Il Garante è revocato dal Sindaco per gravi motivi che ne rendono incompatibile il mantenimento in carica.
3. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della gestione di enti pubblici o privati operanti in materia sociale, educativa o socio-sanitaria. È altresì incompatibile con cariche pubbliche elettive ed è esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini fino al terzo grado di amministratori di Enti locali.

## **ARTICOLO 3 - COMPITI E FUNZIONI DEL GARANTE**

1. Il Garante è una figura indipendente che svolge la propria attività in piena libertà da qualsiasi istituzione pubblica o privata e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
2. Il Garante ha compiti consultivi, di segnalazione e di raccolta informazioni al fine di assicurare la tutela dei diritti delle persone anziane anche nella programmazione, progettazione ed implementazione delle politiche metropolitane.
3. Il Garante ha l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti e di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni in ambito metropolitano in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti degli anziani.
4. Il Garante, anche alla luce delle funzioni indicate, si propone come figura di ascolto e d'incontro con organizzazioni, istituzioni, realtà ed enti del Terzo Settore iscritti al Registro unico nazionale (RUNTS), che operano sul territorio metropolitano

nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione.

5. Il Garante inoltre:

- a) vigila sull'applicazione delle norme adottate in materia di tutela dei diritti delle persone anziane, per quanto rientra nelle attribuzioni e nelle competenze della Città metropolitana di Milano;
- b) sostiene iniziative volte a prevenire ed impedire ogni discriminazione delle persone anziane;
- c) promuove azioni volte ad incrementare la concreta conoscenza dei diritti degli anziani nella Città metropolitana di Milano, anche attraverso la diffusione di servizi, progetti e iniziative dei Comuni;
- d) può esprimere pareri non vincolanti, su richiesta dei Comuni metropolitani, su atti e regolamenti in materia di tutela di diritti e cura delle persone anziane;
- e) può segnalare ai competenti organismi iniziative e raccomandazioni opportune per assicurare la piena promozione dei diritti degli anziani;
- f) coordina la propria attività con le omologhe figure di garanzia istituite a livello nazionale e/o regionale.

#### **ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO**

1. Il Garante riferisce annualmente al Sindaco, al Consiglio ed alle Commissioni consiliari, con facoltà di avanzare proposte e richiedere iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti affidatigli, sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e le criticità rilevate.
2. La funzione del Garante è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti per i Consiglieri metropolitani; opera senza ulteriori e maggiori oneri a carico del bilancio della Città metropolitana di Milano ed è assistito dagli uffici del Settore Politiche del Lavoro, Welfare e Pari Opportunità.